NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 12

Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi

Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inquadrato nei seguenti livelli funzionali-retributivi con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

a) IV livello: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

b) V livello: ricevitori. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente comma, si considera:

a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventivi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1 luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio;

b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto a). L'eventuale differenza tra il trattamento economico stabilito a favore dei ricevitori del lotto, ai sensi del secondo comma del presente articolo, e la retribuzione ad aggio, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 - da calcolare, al netto di tutte le ritenute e contributi, incluso quello del settimo dell'aggio netto, attribuito all'Ente fondo dall'art. 26 della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulle riscossioni medie del triennio 1975-77 conseguite nell'ultima ricevitoria gestita - comprensiva dell'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734, e delle aggiunzioni di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112 e ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e' conservata dai ricevitori del lotto in servizio alla data del 30 giugno 1978, per una parte, a titolo di assegno ad

persona i, e, per l'altra parte, a titolo di compenso, come dalla seguente tabella:

TABELLA

==========
| | Assegno | COMPENSO FASCE | | | DI RISCOSSIONE | Aliquota| ad
|---------- | | personam | Anno | Mensile
---------- da L. 24.000.001 a | 1,30 % | per intero | - | - 102.000.000 | | | | da L. 102.000.001 a| 0,60 % | 1.014.000 | 288.000 | 24.000 150.000.000 | | | | da L.150.000.001 a | 0,60 % | 1.014.000 | 576.000 | 48.000 198.000.000 | | | | da L. 198.000.001 a| 0,60 % | 1.014.000 | 900.000 | 75.000 252.000.000 | | | | da L. 252.000.001 a| 0,15 % | 1.014.000 | 972.000 | 81.000 300.000.000 | | | | da L. 300.000.001 a| 0,15 % | 1.014.000 | 1.125.000| 93.750 402.000.000 | | | | da L. 402.000.001 a| 0,15 % | 1.014.000 | 1.278.000 | 106.500 504.000.000 | | | | da L. 504.000.001 | | | | in poi | 0,15 % | 1.014.000 | - | -

L'assegno ad personam, non pensionabile, sara' riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali. Il compenso di cui alla precedente tabella e' attribuito per quote mensili a tutti i ricevitori e ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria. In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore del presente decreto sono irripetibili.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-12-inquadramento-del-personale-del-lotto-e-attribuzione-dei-nuovi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it